Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 23/01/2020

FATTO

Il ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 19/8/2019, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver stipulato in data 22/12/2009 il contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio xxx961, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 86 rate.
Il ricorrente formulava domanda per il rimborso della quota non maturata degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.052,29 (€ 659,87 a titolo di "commissione bancaria" al netto di € 277,27 già rimborsati; € 265,20 a titolo di "costo di intermediazione pro quota"; € 127,22 a titolo di quota parte degli oneri assicurativi), nonché la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.
L'intermediario resisteva con controdeduzioni comuni anche al ricorso n. 1169292/19, spiegando preliminarmente domanda di riunione con detto ricorso, atteso che lo stesso, presentato presso il Collegio di Torino, avrebbe avuto ad oggetto uno stesso *petitum*, afferente il rimborso dei costi accessori non goduti per effetto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti contratti dal medesimo cliente.
Nel merito il controricorrente, con riferimento al contratto specifico dedotto nel presente ricorso, dopo aver confermato l'estinzione dopo 86 rate, evidenziava la natura up front delle commissioni di intermediazione e comunque la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla pretesa riguardante gli oneri assicurativi e deduceva di aver restituito € 277,27 a titolo di commissione bancaria non maturata sulla scorta dei principi contabili internazionali.

Dava, quindi, atto di aver offerto il rimborso di un importo - non accettato dal ricorrente - pari ad € 629,67, comprensivo del rimborso dei ratei del premio assicurativo non goduto (pari ad € 77,30, come indicato dalla compagnia assicuratrice).

In considerazione di quanto illustrato, il controricorrente concludeva così instando

- *In via preliminare:*
  - *disporre la riunione dei i due procedimenti in oggetto per le ragioni meglio chiarite in narrativa;*
- *in via principale:*
  - *rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni bancarie, tenuto conto di quanto già rimborsato da pari ad € 401,73;*
  - *limitare il rimborso del premio assicurativo non goduto del finanziamento n. xxx961 a quanto la Compagnia ha calcolato secondo criteri attuariali in base alle condizioni di assicurazione sottoposte ex ante al cliente, per un importo pari ad € 77,30;*
  - *rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di rimborso delle spese assicurative del contratto n. xxx213;*
  - *rigettare, per i motivi su esposti, la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione;*
  - *rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa domanda di corresponsione delle spese legali.*
- *in via subordinata:*
  - *nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 629,67, rifiutato dal ricorrente;*
- *in via di ulteriore subordinata:*
  - *- nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 277,27.*

Dal conteggio estintivo risulta un abbuono di € 277,27 a titolo di "commissioni (gestione e bancarie)" e sono stati anche rimborsati € 495,70 a titolo di interessi corrispettivi, a fronte degli originari € 5.519,75.
Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva: è stato altresì prodotto l'incarico di mediazione.

DIRITTO

In via preliminare occorre evidenziare che il Collegio non ritiene, per motivi di opportunità, meritevole di accoglimento l'istanza di parte resistente di riunione dei ricorsi, atteso che, ferma l'identità soggettiva delle parti coinvolte coinvolgenti anche il ricorso 1169292/19, i due procedimenti non presentano un identico petitum, atteso che i ricorsi originano da contratti diversi stipulati in periodi temporalmente distinti.
Ad ogni buon conto, il rigetto dell'istanza di riunione di cause ritenute connesse è un provvedimento avente natura ordinatoria che si fonda su valutazioni di mera opportunità e costituisce esercizio del potere discrezionale dell'organo decidente che incontra un limite solo in presenza di un rapporto di così stretta pregiudizialità tra le azioni connesse tale da

non consentire al giudicante di decidere i ricorsi separatamente (Cass. civ. Sez. III, 22/01/2004, n. 1083): circostanza che non si rinviene nel caso che ci occupa.
Si rileva, altresì, che nel ricorso non è più stata riproposta la domanda, spiegata in reclamo, di rimborso delle spese legali: domanda che si ritiene, pertanto, abbandonata con riferimento a tale voce.
Tanto premesso in via pregiudiziale, si evidenzia nel merito che il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento deve essere deciso alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta "Lexitor" e della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo "recurring", ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio "pro rata temporis", sia di quelli di tipo "up front", ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*
Ciò precisato in linea generale, si rileva quanto segue sulle singole clausole contrattuali oggetto di decisione.
La clausola indicata come "Commissione bancaria" deve essere considerata di natura *recurring*, atteso che innegabilmente fa riferimento ad attività riferita alla intera durata del contratto, ad eccezione delle spese di istruttoria partitamente indicate.
La clausola "Costo di intermediazione" è da ascrivere, invece, alla categoria *up front,* in considerazione del fatto che, alla luce del documento di conferimento incarico allegato, è da riferire alla sola attività propedeutica alla erogazione del finanziamento, ancorché impropriamente nella clausola contrattuale si richiami anche "l'attività di gestione del prestito".
Quanto ai rimborsi della quota parte degli oneri assicurativi, è un fatto che l'intermediario ha riferito che la Compagnia di assicurazione ha quantificato il rimborso da corrispondere € 77,30, come risulta da preventivo di rimborso versato in atti.
Se tale dichiarazione, alla luce delle costanti decisioni assunte dai Collegi ABF, può essere considerata come satisfattiva per quanto riguarda l'impegno a pagare quanto promesso, non si può non rilevare come il fascicolo informativo prodotto dall'intermediario riporti l'indicazione "ed. 10.2013" ove il contratto sottoscritto è del 2009: da ciò consegue la doverosa liquidazione in proporzione con gli interessi degli oneri assicurativi che residuano.
Con riferimento alla legittimazione passiva dell'intermediario per il rimborso di questi il Collegio aderisce alle decisioni nn. 14161 e 14162 entrambe del 2017 del Collegio di Torino, secondo cui sussiste un vincolo di solidarietà passiva nascente dalla "posizione di responsabilità-garanzia della corretta restituzione", assunta dal finanziatore quale "contropartita" per l'anticipato ed integrale versamento del premio assicurativo. In altri termini, la combinazione di finanziamento (contratto principale) e polizza assicurativa (contratto accessorio) esprime un'esigenza di protezione degli interessi patrimoniali del finanziatore, tale da giustificarne la piena legittimazione passiva al ristoro del premio residuo, anche a titolo "perequativo" e di riequilibrio dei rapporti patrimoniali col cliente-consumatore. L'obbligatorietà dell'assicurazione contro i rischi rappresenta un costo ineludibile per il cliente ad esclusivo vantaggio del finanziatore. Inoltre, come è stato evidenziato dalle pronunce richiamate, le modalità concrete di pagamento del premio sottendono una funzione di finanziamento ultroneo rispetto alle necessità del cliente, posto

che la somma anticipata alla compagnia assicurativa viene "spalmata" sul costo complessivo del credito.
Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nei contratti dedotti e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto già corrisposto e riconosciuto, come partitamente riportato in tabella:

durata del finanziamento	120
rate scadute	86
rate residue	34
TAN	4,00%
% da retrocedere	8,98%

	restituzioni					tot ristoro
	importo	in proporzione lineare		in proporzione con gli interessi	rimborsi	
commissioni bancarie	€ 3.307,54	€ 937,14	<- PL	€ 297,01	€ 277,27	€ 659,87
spese di istruttoria	€ 300,00	€ 85,00	PI ->	€ 26,94		€ 26,94
oneri di intermediazione	€ 936,00	€ 265,20	PI ->	€ 84,05		€ 84,05
oneri assicurativi	€ 449,00	€ 127,22	<- PL	€ 40,32		€ 127,22
rimborsi senza imputazione						
	tot rimborsi ancora dovuti					**€ 898,08**
	rimb già effettuati, decurtati					€ 277,27
	voci da rimborsare					4
	- in proporzione lineare / <- PL					2
	- in proporzione con gli interessi / PI ->					2
	interessi legali					Si

Quanto alla richiesta del ricorrente di rimborso degli interessi legali, si rileva come la stessa possa essere accolta nel limite di quanto previsto dal costante indirizzo ABF, secondo cui gli interessi legali vengono riconosciuti e calcolati dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5304/13 ha chiarito che "*in siffatte ipotesi, l'intermediario è tenuto a restituire le somme corrispondenti alle operazioni fraudolente, sui quali – laddove il ricorrente ne faccia espressa richiesta – vanno computati gli interessi al tasso legale. Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.*"

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 898,08, al netto di quanto eventualmente già versato da terzi debitori, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA